



## COMUNE DI CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23 DEL 30/06/2026

**OGGETTO:** Adesione alla rottamazione quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19,00 in Carolei e nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge.

Alla prima convocazione in Seduta ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1	IANNUCCI FRANCESCO	PRESENTE
2	FILICE PAOLO	PRESENTE
3	BILOTTA PAOLA	PRESENTE
4	PERRI MARILU'	PRESENTE
5	PRESTA ROSSELLA	PRESENTE
6	SERRA SANTO	PRESENTE
7	TARSITANO MARCO	PRESENTE
8	VALENTINI SALVATORE	PRESENTE
9	VELTRI FRANCESCA	PRESENTE
10	ROTONDARO FRANCESCO	PRESENTE
11	DE LUCA FRANCESCO	ASSENTE
12	POLICICCHIO ALESSANDRO	PRESENTE
13	TUCCI STEVE	PRESENTE

Totale presenti n° 12 Totale assenti n° 1

La seduta è pubblica.

Presiede l'Avv. MARCO TARSITANO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Partecipa alla seduta il dott.ssa Luisa Geraci, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.12 consiglieri su n.13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

## PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione XX maggio 2026, n. YY, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonomia potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

## CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- questo Ente con delibera n. 25 del 31/07/2018 ha dichiarato Dissesto Finanziario-ai sensi dell'Articolo 246 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;
- la competenza finanziaria dell'Ente decorre dall'esercizio 2019, quindi la definizione agevolata riguarderà i carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

-il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

-entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

-l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

#### CONSIDERATO INOLTRE CHE:

-l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

-lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

-l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Visto il dl n. 63/2026 (dl Carburante ter) convertito in Legge n. 63/2026 è stata disposta la proroga al **31 luglio 2026** dei termini per l'adesione alla “rottamazione *quinquies*” da parte di tutti gli enti territoriali;

#### Preso atto che:

-entro il nuovo termine del **31 luglio 2026**, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all'agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest'ultimo. L'efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

-resta ferma la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro il **30 settembre 2026**, ai soli fini statistici.

-la proroga produce effetti anche sulle attività dell'Agenzia delle entrate Riscossione.

-i dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell'area riservata del sito istituzionale dell'agente della riscossione a decorrere dal **15 ottobre 2026**, e non più dal **15 settembre 2026**.

-cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo **16 settembre-31 ottobre 2026** al periodo **16 ottobre-15 dicembre 2026**.

-entro il **15 dicembre 2026** sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata. È prorogato inoltre il termine per il pagamento delle somme dovute. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il **31 marzo 2027**, oppure in un massimo di **cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo**. In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027.

-slitta anche il termine entro cui l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle singole rate e le relative scadenze.

-la comunicazione dovrà essere inviata entro il **28 febbraio 2027**, anziché entro il **31 dicembre 2026**. La proroga interviene quindi sui principali termini operativi della procedura, ma non modifica l'impianto della disciplina, già analizzato con la nota Ifel del 18 maggio 2026 "Adesione alla rottamazione quinquies". Restano ferme, salvo le nuove scadenze, le condizioni previste per l'accesso alla definizione agevolata e i limiti già stabiliti per i carichi degli enti territoriali. Per i Comuni la nuova scadenza del 31 luglio 2026 rappresenta il termine operativo essenziale entro cui completare l'iter del provvedimento di adesione, pubblicarlo sul sito istituzionale e trasmetterlo all'agente della riscossione.

#### DATO ATTO CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

-sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad € 805.954,44 ed € 10.182,97 per interessi;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n.13 del 29/06/2026 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 3910 del 30/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Uditi gli interventi

Prende la parola il **presidente del consiglio** Avv. Marco Tarsitano:

Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno che è l'adesione alla rottamazione *quinquies*, articolo uno, commi da ottantadue a centouno, legge centonovantanove del 2025, articolo 10 *quinquies* del decreto legislativo 38 del 2026, convertito con la legge 88 del 2026. Il dibattito è aperto per chi vuole chiedere la parola, prego.

Il sindaco chiede la parola e la parola è concessa. Se parla il microfono un po' più forte si sente pure di più.

Prende la parola il **sindaco**:

Allora, abbiamo fatto questa rottamazione. Abbiamo detto la rottamazione dando un, penso un grosso aiuto ai cittadini di Carolei che possono quindi cercare di ripianare tutti i, i debiti verso il Comune passato i debiti passati verso il Comune, eeh, con una-- chiedendo quindi la rottamazione a Equitalia.

Vi ricordo che i nostri debiti sono a Equitalia. Quindi abbiamo cercato di rispondere a tutte quelle che sono le esigenze e le richieste della cittadinanza che ci ha chiesto più volte, anche tramite telefonate, di arrivare a questo punto. E mi pare che è stata anche una richiesta della minoranza di qualche, di qualche consiglio fa, a cui avevo già risposto che la nostra intenzione, eh, era-- stavamo studiando solamente la, la tecnica che ci richiedeva il, il, il ... Equitalia. Quindi siamo arrivati a questo, a questo, a questo risultato. Potevamo farlo entro il 31 luglio, ma l'abbiamo fatto entro il 30 giugno in modo da dare poi ai cittadini anche più tempo per, per procedere alla rottamazione di -- dei tributi del Comune di Carolei.

Riprende la parola il **presidente del consiglio**:

Bene, se qualcun altro vuole prendere la parola.

Nessuno.

Passiamo alla dichiarazione di voto.

Il consigliere Tucci chiede la parola, la parola è concessa, prego.

Prende la parola il **consigliere Tucci**:

Grazie Presidente. In merito al punto ovviamente accogliamo con favore la decisione, eh, di inserire questo, questo punto all'ordine del giorno, quindi un, un punto che comunque darà sicuramente la possibilità ai concittadini in ritardo con il pagamento dei tributi di poter aderire, diciamo, alla rottamazione. E esclusivamente, diciamo, per la parte di tributo che compete senza valori accessorie.

Quindi è una misura di favore, una misura che consente, eh, sicuramente la possibilità, la possibilità di sanare quelli che sono i debiti nei confronti dell'ente.

Riprende la parola il **presidente del consiglio**:

Grazie consigliere. Eh, qualcuno vuole-- qualcun altro vuole fare dichiarazione di voto per la

maggioranza?

Nessuno, quindi passiamo alla votazione. Voti a favore.

A questo punto immagino che non ci sia voto contrario.

Voti a favore all'unanimità, giusto?

Risponde il sindaco:

Sì, sì.

Riprende il presidente del consiglio:

Sì. Votiamo per l'immediata esecutività. Voti a favore all'unanimità.

VOTAZIONE:

Unanimità dei presenti.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Altra normativa in materia;

## DELIBERA

-di aderire, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

-Di dare atto che:

- questo Ente con delibera n. 25 del 31/07/2018 ha dichiarato Dissesto Finanziario-ai sensi dell'Articolo 246 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

-la competenza finanziaria dell'Ente decorre dall'esercizio 2019, quindi la definizione agevolata riguarderà i carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader), dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023;

- sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad € 805.954,44 ed € 10.182,97 per sanzioni e interessi;

-di prendere atto che è stata disposta la proroga **al 31 luglio 2026** dei termini per l'adesione alla "rottamazione *quinquies*" da parte di tutti gli enti territoriali, giusto D.L. n. 63/2026 (dl Carburante ter) convertito in Legge n. 88/2026, e di conseguenza posticipate anche le principali scadenze operative; per come evidenziato in narrativa;

-inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

-di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;


-di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli:Unanimità dei presenti.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto




**Il Segretario Comunale**

**Il Presidente**

F.to: Dott.ssa Luisa Geraci

F.to: Avv. Marco Tarsitano





COMUNE DI CAROLEI  
(Prov. di Cosenza)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 30/06/2026

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - ART. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267

OGGETTO: Adesione alla rottamazione quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026

PER LA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO,  
TRIBUTI E PERSONALE

Si esprime parere FAVOREVOLE


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to: M.C. Rotondaro



**COMUNE DI CAROLEI**  
(Provincia di Cosenza)  
**P U B B L I C A Z I O N E**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 06/072026



► Il Responsabile

F.to: M.C. Rotondaro

---

**ATTESTAZIONE**


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:  
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 06/07/2026




► Il Responsabile

F.to: M.C. Rotondaro

---

È copia conforme all'originale.

Data 06/07/2026



Il Responsabile

COMUNE DI CAROLEI

Provincia di Cosenza

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**PARERE N. 13 DEL 29/06/2026**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: "Adesione alla rottamazione quinquies - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026".

L'Organo di revisione del Comune di Carolei, nella persona del Revisore unico / del Collegio dei revisori,

esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa all'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione;

vista la documentazione allegata alla proposta e, in particolare:

- la bozza di deliberazione consiliare;
- l'elenco dei ruoli affidati all'Agente della riscossione per il periodo dal 01/01/2019 al 10/01/2024;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
- ogni altro atto istruttorio richiamato nella proposta;

visti:

- l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- la normativa richiamata nella proposta di deliberazione in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli enti della riscossione;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e i principi contabili applicati;

premesso che:

- la proposta sottoposta all'esame dell'Organo di revisione e' finalizzata all'adesione dell'Ente alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione;
- dalla proposta emerge che il Comune di Carolei ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione n. 25 del 31/07/2018 e che, secondo quanto indicato nella stessa bozza, la competenza finanziaria dell'Ente decorre dall'esercizio 2019;
- la proposta individua pertanto, quali carichi interessati, quelli affidati dal Comune all'Agente della riscossione nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
- l'adesione comporterebbe, per i carichi definibili, il pagamento della sola quota capitale e delle eventuali spese di notifica e procedure esecutive, con stralcio delle componenti accessorie nei limiti previsti dalla legge;

preso atto che, dall'elenco ruoli allegato, risultano i seguenti importi complessivi:

<b>Voce</b>	<b>Importo</b>
Imposta pura / quota capitale	Euro 805.954,44
Interessi su maggiore rateizzazione	Euro 10.182,97
Totale carichi indicati nell'elenco	Euro 816.137,41

e che i ruoli analiticamente indicati riguardano, allo stato della documentazione esaminata:

- TARI 2019: Euro 151.667,93;
- TARI 2020: Euro 147.565,84;
- TARI 2021: Euro 145.626,09;
- TARI 2022: Euro 178.860,24;
- Servizio idrico 2019: Euro 93.945,22;
- Servizio idrico 2020: Euro 98.472,09;

rilevato che:

- nella proposta di deliberazione viene richiamato l'importo di Euro 805.954,44 oltre Euro 10.182,97, dato coerente con l'allegato ruoli quanto al totale complessivo di Euro 816.137,41;
- la convenienza dell'adesione deve essere valutata non solo sotto il profilo del minor carico complessivo per il debitore, ma anche con riferimento alla effettiva capacità di riscossione di crediti risalenti e di difficile esazione;
- l'adesione alla definizione agevolata non determina automaticamente un incremento certo e immediato di gettito, essendo lo stesso subordinato alla presentazione delle domande di adesione da parte dei contribuenti debitori e al successivo regolare versamento delle somme dovute;
- restano necessari i conseguenti adempimenti gestionali e contabili da parte dei competenti uffici dell'Ente, con particolare riguardo al monitoraggio degli incassi, all'aggiornamento dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità, ove necessario;

considerato che:

- sotto il profilo finanziario, la misura appare potenzialmente idonea a favorire il recupero, anche parziale ma più rapido, di entrate altrimenti caratterizzate da elevata difficoltà di riscossione;
- l'adesione può risultare coerente con i principi di efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto finalizzata alla semplificazione del recupero dei crediti e alla riduzione del contenzioso;
- l'Ente dovrà comunque procedere, successivamente all'eventuale adesione, a una puntuale ricognizione contabile degli effetti della definizione agevolata sui residui attivi e sugli equilibri di bilancio;
- dovranno essere verificate con particolare attenzione la correttezza dei riferimenti normativi, la coerenza dei termini indicati nella delibera, nonché la congruenza tra parte motiva e parte dispositiva del provvedimento;


tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore competente;

**Esprime**

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa appare coerente con le finalità di recupero di crediti di difficile esazione e non evidenza, allo stato degli atti, profili di incompatibilità con gli equilibri dell'Ente, fermo restando l'obbligo per gli uffici competenti di procedere alla puntuale verifica dei carichi definibili e ai conseguenti adempimenti contabili.

Cereghia, 29/06/2026

L'Organo di revisione

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text 'L'Organo di revisione'.